

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 19 aprile 2001,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Gianzi Prof Giuseppe, Martellino Dr. Cesare, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr: Massimo.

1 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES VIRTUS/ROSIA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 dell' 8.3.2001).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus di Asciano (Siena) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. COLOGNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLOGNO CALCIO/SEGRATESE DELL'11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff n. 32 dell'1.3.2001). .

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Cologno Calcio di Cologno Monzese (Milano) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DEL F.C. RAGA BAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE BETTINI FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 dell'1.3.2001) .

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Raga Bar di Milano ed ordina l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. CATANZARO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA WISSER CLUB/CATANZARO CALCIO A 5 DEL 6.1.2001- (Delibera della

Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque. e Femminile - Com.. Uff. n. 178 del 9.3.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Catanzaro Calcio a 5 di Catanzaro e dispone l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO PER L'U.S.C. CAMPALTO VENEZIA E PER IL CALCIATORE TIRAORO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 A QUEST'ULTIMO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n..36 del 7.3.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile; ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto per l'U.S.C. Campalto Venezia di Campalto (Venezia) e per il calciatore Tiraoro Matteo e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.C. POLIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2003, INFLITTA AL CALCIATORE DAVIDE FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 13.3.2001)

La C A F respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Polia Calcio di Polia (Vibo Valentia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

7 - APPELLO DEL CALCIATORE BUCCHI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 15.12.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/PERUGIA DEL 14.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

8 - APPELLO DEL CALCIATORE MONACO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 15 12 2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/PERUGIA DEL 14.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

9 - APPELLO DEL CALCIATORE DA ROLD ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 19.1.2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA PESCARA/MONZA DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

La C.A.F., su istanza delle parti, dispone il rinvio a nuovo ruolo dell'esame e della decisione degli appelli come innanzi proposti dai calciatori Bucchi Cristian, Monaco Salvatore e Da Rold Andrea.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 20 aprile 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci